

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 22. Dicembre 1861.
dal Ministro Dell' Interno

OGGETTO
Applicazione a tutto il Regno della legge
sulle Opere Pie

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

- Ufficio 1° Allievi
» 2° Speroni
» 3° Gigliucci
» 4° Sanattoni
» 5° Cenca
» 6° Casour
» 7° Minghetti
» 8° Capriolo
» 9° Gallozzi

Relatore Minghetti

Adottata nella tornata del 24. Giugno 1862

Progetto Di Legge

Articolo 1.

La Legge Del 20 novembre 1853
sulle opere Pie è estesa a tutto il
Regno.

Articolo 2.

Sarà provveduto con Decreti Reali
ad ogni oggetto ^{che} riguarda l'esecuzione
della presente Legge.

Articolo 3.

È Derogato a tutte le Disposizio-
ni ^{anteriore} ~~contrastanti~~ alla medesima.

Applicazione a tutto il
del Reg. 30 in vigore
Chio pie

Mate del 22/6

Signori,

95

Colta recente legge del 9 ottobre fu
il governo del Re abilitato a promulgare
nelle Emilia e nelle Marche gli ordinamenti
sulle opere Pie emanati per le antiche
Province e la Lombardia nel 1839. - de
magiori di quella legge furono che i detti
ordinamenti si uniformavano al sistema
eletto e di cui non era già prevalente
nella amministrazione comunale e provinciale
e che anche alla pubblica beneficenza di
veniva essere applicate quelle norme di li-
bertà e di indirizzo popolare che fanno
vita agli interessi locali.

Appoggiato alle stesse considerazioni
in cheggli con il vostro suffragio sopra
una schema di legge per cui quella del
20 novembre 1839 sulle opere Pie venisse
estesa a tutto il Regno. Riconfermando
questa mia proposta. Per cui si suppletano
le varie amministrazioni in una parte ri-
servatissima del pubblico servizio ad asso-
ciato ai benefici di quella legislazione
nella Provincia dove i luoghi più e gli
stabilimenti di beneficenza vanno regnan-
do per sempre e per la grand'opera
della loro istituzione.

Washington
and Congress at large
to the same P.S.

SESSIONE 1861

N° 156

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio,
ministro dell'Interno

(RICASOLI B.)

nella tornata del 22 dicembre 1861

Applicazione a tutto il regno della legge 20 novembre 1859
sulle Opere pie.

SIGNORI,

Colla recente legge del 9 ottobre fu il Governo del Re abilitato a promulgare nell'Emilia e nelle Marche gli ordinamenti sulle opere pie emanati per le antiche provincie e la Lombardia nel 1859. Le ragioni di quella legge furono che codesti ordinamenti si conformavano al sistema elettivo e di autonomia già prevalente nell'amministrazione comunale e provinciale, e che anche alla pubblica beneficenza dovevano essere applicate quelle norme di libertà e di sindacato popolare che danno vita agli interessi locali.

Appoggiato alle stesse considerazioni, io chieggo ora il vostro suffragio sopra uno schema di legge per cui quella del 20 novembre 1859 sulle opere pie verrebbe estesa a tutto il regno. Accogliendo questa mia proposta, voi avrete suggellato l'unità amministrativa in una parte rilevantissima del pubblico servizio ed associato ai benefici di quella legislazione varie provincie dove i luoghi pii e gli stabilimenti di beneficenza vanno segnalati pel numero e per la grandezza della loro istituzione.

(156)

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

La legge del 20 novembre 1889 sulle opere pie è estesa a tutto il regno.

Art. 2.

Sarà provveduto con decreti reali ad ogni oggetto che riguardi l'esecuzione della presente legge.

Art. 3.

È derogato a tutte le disposizioni anteriori contrarie alla medesima.

1

Il ministro delle Interni con l'art.
 legge n. 444 del 22. dicembre
 1861. in vigore di effondere a tutti
 il Regno le leggi sulle opere del
 20. nov. 1859. queste leggi si riferiscono
 nelle città di ~~...~~, nelle
 bande, nelle ~~...~~, nelle
 e nelle ~~...~~; non vige
 della provincia ~~...~~, in
~~...~~.

Il primo qualità che le opere comiti
 sono alla - ~~...~~ in
~~...~~ il ~~...~~ semplice
 solo in ~~...~~, ovvero in ~~...~~
 offrire queste ~~...~~ per
 finire le leggi ~~...~~ con
 di l' ~~...~~ il Regno.
 gli ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~
 hanno ~~...~~ ~~...~~
 a ~~...~~ le ~~...~~
 il ~~...~~ delle ~~...~~ delle
 leggi ~~...~~ ~~...~~
~~...~~ e per le ~~...~~
 le ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~
~~...~~ ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~
 del Regno, e il ~~...~~ delle
~~...~~.

un altro punto ebbe a trattare la loro
impresione e la riunione al ministero
dei lavori. Il regolamento del 18.
agosto 1860 non era in un altro
stato a non il dopo. ~~Espresso~~
~~la sua parte~~

~~la sua parte~~
Maestri per la sua parte l'ordine
della divisione di governo
legislativa, per la parte con:

una parte di ministero pubblica
che nella ~~possibile~~ ^{possibile} dei
comparso per parte la ~~parte~~
Il regolamento di art. 2. 3. 4.

II che bene in un'altro legge:
letture e gli ~~la~~ ~~la~~ ~~la~~
legge. Dopo gli ~~il~~ ~~ministero~~
accidental ~~il~~ ~~ministero~~

che sono ~~ministero~~ ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~
tra ~~ministero~~ ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~
trigoli ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~
grande, e ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~

in ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~ ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~
opere ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~ ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~
questo ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~ ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~

che ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~ ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~
~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~ ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~
~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~ ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~
~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~ ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~
~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~ ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~

I a la l'ordine del
dopo, in ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~
a ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~

Della Direzione Provinciale,
onde non è - come che
i ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~ ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~
di ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~ ~~la~~ ~~il~~ ~~dopo~~

2
[Handwritten signature]

appella questi ordini gravi
vicine alle multifugie altre,
della collezione truffante
di dirige quelle che sono arrivate
di forme, e influenza e dirigono,
~~hanno~~ lavora sulle quali
opere di la med di med.

di av. e. nuovo int. 10 av.
due gl. av. e. 3. h. se av.
basta, e no una parte due
av.

all' av. 3. la missione ha l'ha
e qual abbastanza potenti
non il che si con la di
giunta e la alla influenza av.
tante alle av. di av. av.
~~2~~ av. av. av. av. av.
basta che o no la che per la
ha tenuto al dirigono sulla
siga con la opera con la di
av. av. av. av. av.

all' av. 4. (o 3) o o av.
che qual dirigono o individui quella
di dirigono collegati o regolari, e
cio' per non av. av. av.
al dirigono av. av. av.
basta di av. av. av.
av. av. av. av. av.

formano un corpo collegiale, e il
direttore che può essere un solo
ufficiale, o un numero variabile di
giurati, o altri, e vedendo qui
efficiare le responsabilità.

~~di art. 7.~~
di art. 7. movimento istituito
e delle le parti del regolamento
e alcune materie legislative
e disciplinate. in fatto - 1.00
il numero 11.

di alcune delle art. 8. (già 8) è
stato modificato in base di un
giurato che è un ufficio quasi
di direzione e di un ufficio di
vigilanza e regolamento.
8. art. 1. del regolamento art. 9. 10
11. e 12. per altre materie in
un art. 11. in materia di
ordine del regolamento di quelle
che in alcune cose che vengono in
materie di regolamento.

per la ista ragione cioè di eliminare
della legge ciò che è proprio di
lavori proprii per art. 14
16. e 18.

di regola non 1. art. 17. quando
che quando si impone alle opere
sia l'obbligo di essere col
collegiali - e altri, ma si debba

6

Quest'ordine delle cose, quindi,
 pubblica per la stampa, perche
 la pubblica non e' che solo
 la massima e la piu' efficace
 delle giornali. Il 3.° punto
 del quale ho detto la parte
 della Repubblica, perche, e' e'
 la parte e' il soggetto d'immobili
 di ripeto, e' l'ordine d'immobili
 solo la Repubblica della legge 5.
 giugno 1850 per cui la legge
 e' stabilita. Si vede d'altro
 ordine queste cose ~~definitive~~
 finche' alla amministrazione d'immobili
 tra e' un'ordine d'immobili d'
 beni mobili, e' l'ordine d'immobili
 della parte la piu' importante
 legge economica, quella e' d'
 un ordine alle circoscrizioni
 parte legge rilevante della pubblica
 istruzione. Il 4.° punto che nella
 legge d'immobili e' la parte
 e' parte d'immobili e' d'immobili
 che non e' un'ordine d'immobili
 d'immobili, e' un'ordine d'immobili
 alle parti d'immobili, perche

a noi altri, e' anche un'altra
 l'istituzione ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~
 di appoggiarsi a quella del
 regime di ingegneria ~~trifone~~
 fine a l'ingegneria ~~di~~ ~~trifone~~
 2-~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 alla ingegneria ~~per~~ ~~la~~ ~~fine~~
 di ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 di ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 avendo la ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 istruzione ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 il ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~

Final

Finalmente ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 che ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 nelle ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 quella ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 che ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 ingegnere ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 a ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 di ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 il ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 la ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 sapere ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 e ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 necessariamente ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~
 di ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~usare~~ ~~per~~ ~~la~~

111

E' dopo della vostra caduta
 o tipica, questo punto non
 intendete che la vostra
 legge riguardante la vendita
 funziona nelle opere in tutto
 soggetto alle leggi quanto agli
 alle norme di amministrazione.

1. Le spese di viaggio, ^{o di} ~~di~~
2. alla volta ^{o di} ~~di~~ ^{o di} ~~di~~
3. e di debbono ripartirsi la quota
4. di affittazione, anche nel caso per
5. lungo tempo ^{o di} ~~di~~ ^{o di} ~~di~~
6. opere già in corso il fine e di
7. alle quali non corrisponde il titolo
8. di locazione. In tal caso il compratore
9. ripartisce la quota della quota
10. di affitto. E già il fatto nostro che
11. alcuni di questi per via la ragione
12. fanno delle spese multiple, non
13. non intendono essere quelli o fare
14. in luogo l'abitazione. E già ancora di
15. come ciò che segue appare nella
16. abitazione nuova, che quando in loco
17. si fa il contratto di locazione
18. trasferisce la quota per giorni
19. lungo, e da il titolo di ingegneria
20. i conti rispettivamente di quello di
21. opere, e da alle opere legali
22. secondo l'ordine in l'articolo primo
23. la parte di: giornale, naturalmente
24. nel caso di affittazione, e nell'
25. amministrazione di esse, e quando
26. questi sono di molte parti

52

" quanto si vede oggi
 " nelle al principio della libertà
 " individuale. Invece, i benefici
 " lungi dal tener che le disposizioni
 " loro possono essere quasi ubi
 " nonnulli sono spiccati della
 " stato e per le loro disposizioni,
 " visto in questa via che il
 " potere della minima disposizione
 " due organi che agiscono nel fare
 " il beneficio.

4

nel 1866 che tutti della legge
 " di cui la costituzione vi propone
 " due modificazioni entrati nel
 " del dipartimento e una che
 " impone nei benefici - per
 " della legge in materia
 " per cui per legge del 1866
 " e l'atto che il 1866 della
 " viene in nominato dal
 "

di dipendere l'ordine come loro
 " nelle applicazioni della
 " che non possono essere a
 " volti. In ultimo la legge ha
 " di dare una legge
 " di legge molto più
 " sempre che per legge in
 " figure la quale in tutti
 " che il nostro è un
 " legge alla nostra.

la quale modificazione la costituzione vi propone
 " del 23. 1859.
 " la legge 1. 1866.
 " la legge 1. 1866.
 "

veri, in forza di legge, o quando dal benefattore non si sia determinato l'uso, Opera pia, o pubblico stabilimento in cui favore abbia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'incarico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 54.

Le Opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesso al Governo l'inventario di cui all'art. 6 della presente, dovranno entro l'anno uniformarsi alla disposizione dell'articolo medesimo, e trasmettere al Governatore le due copie prescritte dal successivo art. 7.

Ciascuna di queste copie sarà accompagnata da una circostanziata relazione sull'origine e sull'oggetto della istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento ed alla sua amministrazione, non che sull'attuale sua condizione.

Art. 55.

I Consigli di Carità, Istituti, ed Uffici di Beneficenza, qualunque ne sia la denominazione, ove non siano nel novero delle amministrazioni particolari di cui all'art. 5, ed abbiano uno scopo conforme a quello di cui all'art. 55, assumeranno il nome di Congregazioni di Carità, e saranno regolati rispetto alla loro nuova formazione e

art. 30

Prefetto

art. 8

Prefetto

art. 9

come pure

art. 31

*2 Consigli di Carità, e Consigli Provinciali, Segre-
tari, e Uffici di beneficenza qualunque
sia la loro denominazione, dove non viene nel numero
delle amministrazioni particolari di cui all'art. 5,
saranno fusi, e saranno le dette amministrazioni
presidenti o delle Congregazioni comunali di carità
stabilite a norma dell'art. 4. e 31.
Le i Consigli scelti potranno essere anche proprii
e saranno giurisdizione distribuita a cura della Segreteria*

provinciale, o alle amministrazioni provinciali
o alle Commissioni comunali di cui è
lo sovrintendente secondo le disposizioni del
Regio Decreto, e in mancanza di queste secondo il piano
a cui erano quelle sottoposte
art. 32

art. 33

La presente legge entrerà in vigore
dal 1° Aprile del 1° luglio 1862 e
con contemporaneità di quest'epoca
le disposizioni legislative attualmente
vigenti in materia delle
dette.

Le tasse di fisco imposte dalle
dette Commissioni e Commissioni
Provinciali, saranno dal 1° gennaio
1863.

2512

successiva rinnovazione nel modo per queste anzi de-
terminato.

Art. 36.

Con regolamenti approvati dal Re saranno stabilite
le norme da seguirsi per i bilanci e conti, per le mal-
levie dei Tesorieri e Contabili, per la gestione eco-
nomica delle Opere pubbliche in generale, e per tutto ciò che
concerne l'esecuzione della presente legge, ferme intanto
le discipline vigenti.

È derogato ad ogni disposizione contraria alla pre-
sente legge, che sarà in vigore al 1° aprile 1860.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del
Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare.

Data in Torino addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli
U. RATTAZZI

U. RATTAZZI

STAMPERIA REALE

Art. 27.

Quando un'Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell'Opera affidatale, e non compia le obbligazioni che le sono imposte, dalle leggi e dai regolamenti generali, o ricusi di provvedere nell'interesse dell'Opera, potrà essere disciolta per Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale e previo parere del Consiglio di Stato.

Collo stesso decreto sarà provvisto all'interinale Amministrazione, e quando ne sia il caso alla ricostituzione della medesima a termini dell'art. 3.

Art. 28.

Gli Intendenti potranno in ogni tempo far procedere alla verificaione dello stato di cassa dei Tesorieri e Contabili delle Opere pie.

DELLA EREZIONE DI NUOVE OPERE PIE,
E DELLE CONGREGAZIONI DI CARITÀ.

Art. 29.

L'erezione in corpo morale di nuovi istituti di carità e beneficenza aventi una speciale Amministrazione sarà fatta per Decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato, ancorchè tale erezione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie.

Nel relativo Decreto Reale possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla presente legge i fondatori degli Istituti

Art. 22

in favore di un'opera pie

Art. 23

Il Prefetto e l'Intendente

Art. 24

Quando per estinta venisse a mancare il fine di un'opera pie, o a questo fine potesse non corrispondere la norma di sua istituzione ed amministrazione, i suoi statuti organici potranno essere modificati, in modo però da allentarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori e sotto norme da guardarsi.
La domanda dovrà essere iniziata dai Consigli comunali o provinciali, e conto che l'istituzione riguarda gli abitanti del Comune o della provincia, essa dovrà essere rinnovata per due volte in anni successivi e rinvierà i tre quarti dei voti dei consiglieri presenti, e la stessa per uno dei componenti il Consiglio.
Durante questo termine il prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati. La domanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi, sarà portata al Consiglio di Stato. Sul parere favorevole del Consiglio, il consiglio dell'Intendente potrà sottoporre a decreto reale le opportune modificazioni.

Art. 25

La Costituzione

Delle Congregazioni di Carità

Art. 26

privata

Art. 27

per Decreti del Reale

Art. 28

Consiglio Comunale

Art. 6

Art. 29

Identico

2510

medesimi che ne ritengono personalmente l'amministrazione.

Art. 50.

In ogni Comune dello Stato in cui non esiste una Congregazione di carità vi sarà istituita colle norme infra espresse.

Art. 51.

Le Congregazioni di carità saranno composte di un Presidente e di quattro Membri nei Comuni la cui popolazione non eccede i 10,000 abitanti e di otto Membri oltre il Presidente negli altri.

In aggiunta ai Membri anzi fissati potrà per Decreto Reale essere ammesso a far parte di una Congregazione di Carità qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il Benefattore, o la persona da esso designata per quanto riguarda alla gestione di tale liberalità.

Art. 52.

Il Presidente è nominato dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno, e sta in ufficio quattro anni.

Gli altri Membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno; è ad essi applicabile l'art. 5; assumono l'ufficio appena eletti; si rinnovano per quarto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è determinata dall'anzianità.

Art. 53.

Le Congregazioni di Carità amministrano in coerenza alla presente tutti i beni devoluti genericamente ai po-

l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve le disposizioni della legge 5 giugno 1850 relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali che sarà pubblicata nei nuovi territori.

3.º Le deliberazioni che interessano il patrimonio delle Opere pie.

Ed in generale tutte quelle che non concernono l'esecuzione dei bilanci o di altre precedenti deliberazioni regolarmente approvate.

Art. 20.

L'approvazione di cui all'articolo precedente risulta dal visto del Presidente della Deputazione.

Il rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato.

Art. 21.

La Deputazione provinciale prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Art. 22.

Contro le decisioni della Deputazione provinciale, l'Amministrazione di ogni Opera pia potrà ricorrere al Re che provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Governatore contro le decisioni predette.

Art. 23.

Dovrà la Deputazione provinciale trasmettere in ogni anno al Ministro dell'Interno una relazione sull'andamento generale delle Opere pie poste sotto la sua tutela

Si aggiunga: dopo la parola salute

per ciò che riguarda beni inalienabili

importanti trasmissioni o determinazioni di patrimonio

Travolta, in un comune di cui il Comune che ottiene un'indipendenza, le amministrazioni potranno unirsi, rinunciando però al diritto di ripartire il patrimonio. Un apposito regolamento approvato dalla Deputazione Provinciale determinerà i loro rapporti e le norme di operare.

Art. 16

Identico

Art. 17

Identico

Art. 18

Identico

Art. 19

Identico salvo che si aggiunga dopo le parole una relazione da pubblicarsi per le stampe

corredata delle tabelle riepilogative dei bilanci e dei conti che dopo l'approvazione dei medesimi saranno preparate per cura delle Amministrazioni rispettive.

DELL'INGERENZA GOVERNATIVA
NELL'AMMINISTRAZIONE DELLE OPERE PIE

Art. 24.

Sono approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato

1.º I regolamenti organici e di amministrazione interna delle Opere pie;

2.º I bilanci e conti degli Istituti quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è posta a carico dello Stato.

Art. 25.

Il Re, previo parere del Consiglio di Stato, viste le decisioni della Deputazione provinciale sui bilanci delle Opere pie, potrà cancellare o ridurre le spese che non fossero conformi all'interesse dell'Opera, al fine che essa si proponesse, o che fossero eccessive.

Art. 26.

Il Ministro dell'Interno veglierà al regolare andamento delle Amministrazioni delle Opere pie, ed ove occorra anche per mezzo di speciali delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le concernono.

Art. 20
Ministro dell'Interno

Suppresso!
Art. 21
in vigila
Giuliano

responsabilità da essi assunta, e dovranno prestare idonea cauzione, nei modi, e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive Amministrazioni.

Art. 42.

Uno stesso Tesoriere potrà essere applicato simultaneamente a diverse Opere pie esistenti nel Comune medesimo.

Gli Esattori delle contribuzioni potranno essere applicati in qualità di Tesorieri delle Opere pie esistenti nei Comuni del loro Distretto.

Art. 43.

Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle Opere pie.

Art. 44.

I Tesorieri dovranno curare la regolare esazione delle rendite delle rispettive Opere pie, e pagare le spese legittimamente ordinate, facendone le dovute registrazioni, sotto pena di rimanere contabili in proprio alla scadenza dell'esercizio delle somme non esatte, e dei pagamenti non giustificati.

Essi rendono ogni anno il conto delle entrate e delle spese.

Art. 45.

I conti dei Tesorieri e Contabili delle Opere pie riveduti dalle rispettive Amministrazioni, saranno appro-

3

Servizio

Art. 42

Identico

Supplemento

Supplemento

Art. 13
Identico; salvo che si aggiunga dopo le parole
"locazioni" = ed altri simili contratti =

ecc. d. 1880

Art. 14

Le Opere Pie indicate all' art. 1° e 2° sono
poste sotto la tutela della Deputazione provinciale.

Quelle contemplate all' art. 3° sono soggette
alla vigilanza governativa, per l' adempimento
degli obblighi assunti, e per impedire ogni abuso
nella confidenza pubblica.

Art. 15

1.° I Regolamenti organici e di amministrazione
interiori

vati dal Consiglio di Governo, salvo ricorso alla Camera
dei Conti.

Art. 16.

Le alienazioni, locazioni, appalti di cose od opere il
cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire
cinquecento, si fanno all' asta pubblica colle forme
stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

La Deputazione provinciale però potrà permettere
che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 17.

Le Opere pie concorrono, in proporzione della loro
rendita, a formare lo stipendio attribuito ad un appli-
cato in ogni Ufficio di Circondario e ad un Segretario
di prima classe nell' Ufficio di Governo.

La somma afferente sarà versata nelle casse dello
Stato.

DELLA TUTELA DELLE OPERE PIE

Art. 18.

Ogni Opera pia è posta sotto la tutela della Depu-
tazione provinciale da cui dipende.

Art. 19.

Sono approvati dalla Deputazione provinciale:

- 1.° I bilanci e conti, salvo il disposto dall' art. 24 ;
- 2.° I contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili,

quando una parte delle opere pie è sotto la tutela del Vic. Distretto
e a carico della Camera, debbono essere approvati
dal Consiglio di Governo.

zioni dei membri delle amministrazioni, per la regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni sono determinate dai rispettivi statuti o regolamenti.

Art. 6.

Non potranno assumere l'ufficio di Amministratore di un'Opera pia e ne decadranno quando lo avessero assunto coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione e coloro che abbiano lite vertente coll'Opera medesima.

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, lo suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione.

DEL REGIME ECONOMICO,
E DELLA CONTABILITÀ DELLE OPERE PIE.

Art. 6.

Le Amministrazioni delle Opere pie sono tenute a formare un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri, ed altre carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad esse spettanti.

Quest'inventario sarà riveduto nelle epoche determinate dai rispettivi regolamenti, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio delle Opere pie vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Art. 6

Identità

Art. 7

Gli amministratori non possono prendere parte alle deliberazioni riguardanti ai interessi loro proprii o dei loro congiunti ed affini fino al quinto grado civile, ovvero ad interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza.

Non potranno pure prendere parte, direttamente o indirettamente, a contratti di locazione, di esazione e di appalto che si riferiscano alle opere pie da essi amministrate o sorvegliate.

Art. 8

dovranno essere

quest'inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riferito in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazione.

Art. 7.

Due copie autentiche dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui nell'articolo precedente, saranno trasmesse al Governatore della Provincia.

Il Governatore ne riterrà una copia, e spedisce l'altra al Ministro dell'Interno.

Art. 8.

Sono tenute le Amministrazioni a formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo delle rendite e delle spese del proprio Istituto.

Art. 9.

Le Opere pie che possiedono redditi fissi avranno un Tesoriere particolare, il quale potrà essere chiamato nel seno delle rispettive Amministrazioni per dare le notizie e schiarimenti di cui sarà richiesto, ma non vi avrà in nessun caso voto deliberativo.

Art. 10.

I Contabili verso le Opere pie, e gli Agenti di Amministrazione tenuti a render conto per maneggio di danaro, o per qualunque altra contabilità materiale non potranno parimenti aver voto deliberativo nelle adunanze delle Amministrazioni.

Art. 11.

I Tesorieri e Contabili godranno di un aggio o stipendio proporzionato all'esazione delle rendite, ed alla

Art. 9
di aggiunte dopo inventario che in carta libera

Profetto

Profetto


Art. 10

Profetto

Art. 11

Profetto

Profetto



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinari a noi conferiti colla
legge del 25 aprile 1859;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Opere pie sono rette in conformità delle dispo-
sizioni seguenti:

Sono Opere pie gl'Istituti di carità e di bene-
e qualsiasi ente morale avente in tutto od in
Vol. XXVIII.

1

98

regolamento o regolamento

Art. 1.º

Identico

Art. 2.º

*Sono soggetti alle medesime disposizioni gl'Istituti di carità e
beneficenza, quando anche abbiano oltre a ciò uno scopo ecclesiastico
o siano retti nella parte economica da persone o corporazioni
ecclesiastiche, se regolari che secolari, o siano fondati ad esclusivo
favore di persone che professano un culto tollerato.
Ne gl'Istituti di natura mista, le persone o corporazioni ecclesiastiche
se regolari che secolari, le quali hanno il governo e l'Amministrazione,
vedranno tenersi un'amministrazione separata si operano le disposizioni
dei redditi ed anche del patrimonio nel modo che sarà riconosciuto per
utile ed opportuno.*

Reliaz.

SESSIONE 1861

N° 156-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**ALLIEVI, SPERONI, GIGLIUCCI, PANATTONI, TENCA, CAVOUR,
MINGHETTI, CAPRIOLO, GALLOZZI**

sul progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio dei ministri,
ministro dell'interno

nella tornata del 22 dicembre 1861

**Applicazione a tutto il regno della legge 20 novembre 1859
sulle opere pie.**

Tornata dell'8 marzo 1862

SIGNORI,

Il ministro dell'interno, con suo progetto di legge presentato il 22 dicembre 1861, vi propone semplicemente di estendere a tutto il regno la legge sulle opere pie del 20 novembre 1859.

Questa legge è vigente nelle antiche provincie, nella Lombardia, nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria; non vige nè nelle provincie toscane, nè in quelle meridionali.

Il primo quesito che la vostra Commissione ebbe a trattare fu se dovesse accettarsi il disegno semplice del ministro, ovvero se dovesse pigliarsi quest'opportunità per modificare la legge medesima nell'atto che si voleva estenderla a tutto il regno.

Gli uffizi tutti, meno un solo, ebbero quest'ultima opinione, e similmente la vostra Commissione. Il principio dell'estensione delle leggi amministrative, pubblicate nel 1859 per le antiche provincie e per la Lombardia, a tutto il regno senza alcuna riforma, parve contrario sì al concetto generale del riordinamento del regno, sì al sentimento delle popolazioni.

Un altro punto ebbe a trattare la Commissione, e lo racco-

(156-A)

manda al ministro dell'interno. Il regolamento del 18 agosto 1860 non deve, nè può essere esteso a tutto il regno. Imperocchè mentre per l'una parte esso contiene alcune disposizioni propriamente legislative, per l'altra parte comprende tante e sì minute pratiche, che mal sarebbero adattabili a tutte le provincie del regno in tanta diversità di abitudini e di tradizioni; e certo susciterebbero repugnanza e malcontento.

La Commissione pertanto ha estratto dal regolamento gli articoli 2, 3, 4, 11, che hanno un carattere legislativo, e li ha introdotti nella legge. Prega poi il ministro acciocchè il nuovo regolamento che dovrà estendersi a tutto il regno sia composto di pochi articoli sostanziali, e lasci moltissima larghezza in tutte le materie accessorie ai regolamenti speciali delle opere pie nelle varie provincie, tanto più che cotali regolamenti debbono essi stessi ricevere la sanzione delle deputazioni provinciali, onde non è a temere che s'introducano fra loro discrepanze troppo gravi.

Appresso queste considerazioni veniamo alle modificazioni introdotte dalla Commissione, tralasciando di spiegare quelle che sono meramente di forma e migliorano la dizione, la ragione delle quali apparisce da sè medesima.

L'articolo 2, nuovamente introdotto, riassume gli articoli 2, 3 e 4 del regolamento sopracitato, e non reca perciò alcuna novità.

All'articolo 3 (già 2) la Commissione ha tolto la parola *esclusivamente*, potendo darsi il caso che i Comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute colle offerte di privati cittadini abbiano pure qualche bene stabile o mobile che per la sua tenuità, a rispetto dello scopo della pia opera, non debba ragionevolmente tenersi a calcolo.

All'articolo 4 (già 5) si è surrogato alle parole: *direzioni od individui*, quelle di: *direzioni collegiali o singolari*, e ciò per non porre impedimento al sistema già utilmente praticato in Lombardia della distinzione fra gli amministratori dell'opera pia che formano un corpo collegiale e il direttore che può essere un solo, dando così maggior unità al governo di essa e rendendo più efficace la responsabilità.

L'articolo 7, nuovamente introdotto, è tolto dal regolamento, e siccome materia legislativa qui trasportato. Vi si trova sotto il numero 11.

L'alinea dell'articolo 8 (già 6) è stato modificato in senso di rendere più chiara e più precisa questa disposizione e di non lasciarne la determinazione ai regolamenti.

Gli articoli della legge presente, 9, 10, 11 e 12, sono stati raccolti in un solo articolo 11 diviso in quattro punti che serbano tutto il sostanziale di quelli, eliminandone ciò che veramente era materia di regolamento.

Per la stessa ragione, cioè di eliminare dalla legge ciò che è proprio di regolamenti, fu soppresso l'articolo 14.

Fu similmente soppresso l'articolo 15, perocchè parve troppo grande ingerenza governativa quella della revisione

dei conti dei tesorieri ed agenti delle opere pie, e non necessaria.

(156-A)

Fu soppresso finalmente l'articolo 17, parendo che, quando s'impone alle opere pie l'obbligo in certi casi di sottoporsi a tutela, non si debba esigere che esse stesse paghino le spese di questa tutela.

Della quale venendo a parlare, ci occorre dire che qui è dove la Commissione ha creduto di arrecare maggiori modificazioni. Fu discusso se, quando l'istituzione benefica è a solo pro del comune, la sorveglianza non dovesse essere affidata piuttosto all'autorità comunale di quello che alla deputazione provinciale, ma prevalse nei più l'opinione di mantenere in quest'ultima ogni attribuzione di tutela, la quale però fu ridotta a questi termini: 1° sui regolamenti organici e d'amministrazione interna che nella legge vigente dovevano essere approvati dal Re, laonde è questo verace discentramento; 2° sui resoconti o, come dicesi, conti consuntivi, sottraendo così dalla necessità d'approvazione i bilanci presuntivi. Imperocchè parve alla maggioranza della Commissione troppo stretto obbligo questo per le istituzioni di carità, e parve ad un tempo sufficiente l'approvazione dei resoconti, tanto più che ogni anno questi debbono essere trasmessi al ministro con una relazione sull'andamento delle opere pie (articolo 19, già 23). A che aggiungemmo che questa relazione debba essere eziandio pubblicata per le stampe, parendoci che la pubblicità sia in ogni caso la massima e la più efficace delle garanzie. Il terzo punto, sul quale si esercita la tutela della deputazione provinciale, si è la vendita o l'acquisto d'immobili, il rifiuto o accettazione di lasciti, salvo le disposizioni della legge 5 giugno 1850, per ciò che riguarda beni stabili. Ci parve di poter introdurre questa clausola, lasciando così facoltà alle amministrazioni di rifiutare o accettare i doni o lasciti di beni mobili; imperocchè l'ingerenza dello Stato ha qui soprattutto uno scopo economico, quello cioè di non sottrarre alla circolazione una parte troppo rilevante della proprietà stabile. Il 4° punto che nella legge presente stringeva fortemente le opere pie, obbligandole a sottoporre a tutela tutte quelle deliberazioni che non concernono l'esecuzione dei bilanci, o non siano conseguenza di altre precedenti approvate, parve a noi potersi eziandio restringere, limitando la necessità di approvazione a quelle deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio. Finalmente si è creduto di dare alla deputazione provinciale la facoltà di stabilire i rapporti e le norme di operare di più istituti, che, avendo lo stesso scopo, volessero insieme riunirsi, tenendo disgiunto il rispettivo patrimonio.

Rispetto all'ingerenza governativa, essa fu similmente da noi ristretta ai casi nei quali lo Stato concorre alle spese di un pio istituto (art. 20), a quella alta e generale sorveglianza che al ministro dell'interno si compete su tutte le amministrazioni (art. 21), a provvedere nei casi che importino il di-

(156-A)

scioglimento di un'amministrazione pia o il suo rinnovamento (art. 22), a verificare, ove occorra, lo stato di cassa (art. 23), infine a sancire quelle variazioni che i mutamenti della civiltà e i bisogni del tempo potessero necessariamente esigere o nello scopo di un'opera pia o nel suo modo di amministrazione (art. 24).

È degno della vostra considerazione, o signori, questo principio novello introdotto coll'articolo 24 nell'attuale sistema di legge riguardante la possibile trasformazione delle opere pie tanto rispetto allo scopo, quanto rispetto alle norme di amministrazione.

« Per quanto si vogliano e si debbano rispettare le tavole d'istituzione, accade nondimeno per lungo lasso di tempo che a talune opere pie vien meno il fine e ch'esse più non corrispondono ai bisogni della società. In tali casi il conservare rigorosamente la lettera delle tavole di fondazione può talvolta alterarne lo spirito. E già il fatto mostra che alcuni pii istituti per simile cagione furono nello scopo modificati, ma non essendovi norme precise a farlo, vi supplì l'arbitrio. E qui ancora avvenne ciò che sempre appare nelle istituzioni umane, che, quando non hanno in sé il principio di una ordinata trasformazione, si mutano per violenza; onde il solo modo d'impedire i crudi rivolgimenti si è quello di aprire l'adito all'e riforme legali.

« Ponendo quindi con l'articolo presente le norme per i possibili mutamenti nel fine dell'istituzione e nell'amministrazione di essa, e munendo questi vari casi di molte e svariate guarentigie, si rende omaggio novello al principio della libertà individuale. Imperocchè i benefattori, lungi dal temere che le disposizioni loro possano venire quandochessia manomesse, saranno assicurati della integra e fedele loro esecuzione sinchè sia questa possibile, ed al postutto della minima deviazione delle intenzioni che espressero nel fare il beneficio. »

Nel titolo che tratta delle congregazioni di carità la Commissione vi propone due sole modificazioni, entrambe nel senso del discentramento: l'una che l'ammissione dei benefattori a far parte della congregazione medesima può farsi per decisione del prefetto, senza aver d'uopo di decreto reale, e l'altra che il presidente di essa sia nominato dal Consiglio comunale.

Le disposizioni transitorie trovano loro ragione nell'applicazione della legge nelle provincie toscane e meridionali. Da ultimo la Commissione ha creduto d'introdurre una clausola derogatoria molto più lata, parendogli importante togliere da questa materia i dubbi che già sorsero e potrebbero per avventura sorgere nell'avvenire.

Con queste modificazioni la Commissione vi propone la sanzione della legge 23 ottobre 1859, da pubblicarsi in tutto il regno d'Italia.

MINGHETTI, relatore.

Art. 1.

~~Le opere pie sono rette in conformità delle disposizioni seguenti.~~

Sono opere pie gli istituti di carità e di beneficenza, e qualsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alle classi meno agiate tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle od avviarle a qualche professione, arte o mestiere.

[Sono pure soggetti alle disposizioni della presente legge]

Art. 2.

~~Non entrano nel novero delle opere pie contemplate in questa legge i Comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute esclusivamente per mezzo di temporanee obblazioni di privati, nè le fondazioni di amministrazione meramente privata amministrata da privati, o per titolo di famiglia e destinate a pro di una o più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore.~~

Delle amministrazioni delle opere pie.

Art. 3.

L'amministrazione delle opere pie è affidata ai corpi morali, consigli, direzioni od individui costituiti dalle rispettive tavole di fondazione, o dagli speciali regolamenti in vigore, o da antiche loro consuetudini.

Quando venga a mancare l'amministrazione di un'opera pia e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, sarà provveduto con decreto reale, sentita la Deputazione provinciale.

Art. 1.

~~Identico al qui contro~~

[Soggette alle disposizioni della presente legge]

Art. 2.

~~Sono soggetti alle medesime disposizioni~~ gli istituti di carità e beneficenza, quand'anche abbiano oltre a ciò uno scopo ecclesiastico o siano retti nella parte economica da persone o corporazioni ecclesiastiche, sì regolari, che secolari, o siano fondati ad esclusivo favore di persone che professano un culto tollerato.

Negli istituti di natura mista, le persone o corporazioni ecclesiastiche sì regolari, che secolari, le quali hanno il governo di tali istituzioni dovranno tenerne un'amministrazione distinta ed operarne la separazione dei redditi ed anche del patrimonio nel modo che sarà riconosciuto più utile ed opportuno.

Art. 3.

~~Non entrano nel novero delle opere pie comprese nei precedenti articoli i Comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute per mezzo~~ *[come contro]*.

Della amministrazione delle opere pie.

Art. 4.

L'amministrazione delle opere pie è affidata ai corpi morali, consigli, direzioni collegiali o singolari *[istituti, ecc.]* ~~come contro.~~

[Faint handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

Art. 4.

Le norme da osservarsi per le nomine e rinnovazioni dei membri delle amministrazioni, per la regolarità delle adunanze e per la validità delle loro deliberazioni sono determinate dai rispettivi statuti o regolamenti.

Art. 5.

Non potranno assumere l'ufficio di amministratore di un'opera pia e ne decadranno quando lo avessero assunto coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione e coloro che abbiano lite vertente coll'opera medesima.

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione.

*Del regime economico,
e della contabilità delle opere pie.*

Art. 6.

Le amministrazioni delle opere pie sono tenute a formare un esatto inventario di tutti gli atti, documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili ad essi spettanti.

Quest'inventario sarà riveduto nelle epoche determinate dai rispettivi regolamenti, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio delle opere pie vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Art. 7.

Due copie autentiche dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui nell'articolo precedente, saranno trasmesse al Governatore della provincia.

Il Governatore ne riterrà una copia e spedisce l'altra al ministro dell'interno.

Art. 8.

Sono tenute le amministrazioni a formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo delle rendite e delle spese del proprio istituto.

Art. 9.

Le opere pie che possiedono redditi fissi avranno un tesoriere particolare, il quale potrà essere chiamato nel seno

Art. 8.

Identico al qui contro.

Art. 6.

Identico al qui contro.

Art. 7.

Gli amministratori non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti ad interessi loro proprii o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, ovvero ad interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza.

Non potranno pure prendere parte, direttamente o indirettamente, a contratti di locazione, di esazione e di appalti che si riferiscano alle opere pie da essi amministrate o sorvegliate.

*Del regime economico, e della contabilità
delle opere pie.*

Art. 8.

Le amministrazioni delle opere pie dovranno avere un esatto ~~tesoro~~, come contro.

Quest'inventario, tenuto sempre in corrente per le variazioni, sarà riscontrato in contraddittorio quando avvengano cambiamenti di amministrazione.

Art. 9.

Due copie autentiche in carta libera dell'inventario e delle aggiunte e modificazioni successive, di cui nell'articolo precedente, saranno trasmesse al Prefetto della provincia.

Il Prefetto ne riterrà una copia, e spedisce l'altra al ministro dell'interno.

Art. 10.

Identico al qui contro.

Art. 11.

Le opere pie che possiedono rendite fisse avranno un tesoriere.

Art. 10. Le amministrazioni dovranno formare ogni anno il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo del proprio istituto. Il conto consuntivo annuo dovrà mostrare distintamente: l'entrata e l'uscita di cassa, le rendite, e le spese; lo stato attivo e passivo colle sopravvenute mutazioni.

~~delle rispettive amministrazioni per dare le notizie e schiarimenti di cui sarà richiesto, ma non vi avrà in nessun caso voto deliberativo.~~

~~Art. 10.~~

~~I contabili verso le opere pie e gli agenti di amministrazione tenuti a render conto per maneggio di danaro, o per qualunque altra contabilità materiale, non potranno parimente aver voto deliberativo nelle adunanze delle amministrazioni.~~

~~Art. 11.~~

~~I tesoriere e contabili godranno di un aggio o stipendio proporzionato all'esazione delle rendite, ed alla responsabilità da essi assunta; e dovranno prestare idonea cauzione, nei modi e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive amministrazioni.~~

~~Art. 12.~~

~~Uno stesso tesoriere potrà essere applicato simultaneamente a diverse opere pie esistenti nel comune medesimo.~~

~~Gli esattori delle contribuzioni potranno essere applicati in qualità di tesoriere delle opere pie esistenti nei comuni del loro distretto.~~

~~Art. 12.~~

Le disposizioni delle leggi relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle opere pie.

~~Art. 14.~~

I tesoriere dovranno curare la regolare esazione delle rendite delle rispettive opere pie e pagare le spese legittimamente ordinate, facendone le dovute registrazioni, sotto pena di rimanere contabili in proprio alla scadenza dell'esercizio delle somme non esatte e dei pagamenti non giustificati.

Essi rendono ogni anno il conto delle entrate e delle spese.

~~Art. 15.~~

I conti dei tesoriere e contabili delle opere pie, riveduti dalle rispettive amministrazioni, saranno approvati dal Consiglio di governo, salvo ricorso alla Camera dei conti.

~~Art. 16.~~

~~Le alienazioni, locazioni, appalti di cose od opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire cinquecento, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.~~

La deputazione provinciale però potrà permettere che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

~~Art. 17.~~

Le opere pie concorrono, in proporzione della loro rendita, a formare lo stipendio attribuito ad un applicato in ogni ufficio di circondario e ad un segretario di prima classe nell'ufficio di Governo.

La somma afferente sarà versata nelle casse dello Stato.

Uno stesso tesoriere potrà servire simultaneamente a diverse opere pie esistenti nel comune medesimo.

Gli esattori delle contribuzioni potranno essere tesoriere delle opere pie esistenti nei comuni del loro distretto.

I tesoriere dovranno prestare idonea cauzione, nei modi, e per l'ammontare che verrà determinato con apposita deliberazione delle rispettive amministrazioni.

~~Art. 12.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Soppresso.~~

~~Soppresso.~~

~~Art. 15.~~

~~Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, appalti di cose ecc. il resto dell'articolo come contro.~~

~~Soppresso.~~

Della tutela delle opere pie.

Art. 18. 14°

Ogni opera pia è posta sotto la tutela della deputazione provinciale, da cui dipende.

Art. 19.

Sono approvati dalla deputazione provinciale:

- 1° I bilanci e conti, salvo il disposto dell'articolo 24;
- 2° I contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve le disposizioni della legge 5 giugno 1830 relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali che sarà pubblicata nei nuovi territori.
- 3° Le deliberazioni che interessano il patrimonio delle opere pie.

Ed in generale tutte quelle che non concernono l'esecuzione dei bilanci o di altre precedenti deliberazioni regolarmente approvate.

I ministri non riguardano la gestione delle rendite.
 4° Le deliberazioni che determinano i rapporti e le nomine di guardia di diversi istituti che, avendo una sede annessa, inferiscono sulla loro amministrazione.

Art. 20. 16°

L'approvazione di cui all'articolo precedente risulta dal visto del presidente della Deputazione.

Il rifiuto d'approvazione dovrà essere motivato.

Art. 21. 17°

La Deputazione provinciale prima di concedere o negare l'approvazione delle deliberazioni può ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, od anche commettere a periti di esaminare i progetti d'opere e verificare se la spesa non ecceda i confini previsti.

Art. 22. 18°

Contro le decisioni della Deputazione provinciale, l'amministrazione di ogni opera pia potrà ricorrere al Re che provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Nella stessa guisa sarà statuito sulla rappresentanza del Governatore contro le decisioni predette.

Art. 25.

Dovrà la Deputazione provinciale trasmettere in ogni anno al ministro dell'interno una relazione sull'andamento generale delle opere pie poste sotto la sua tutela, corredata delle tabelle riepilogative dei bilanci e dei conti che dopo l'approvazione dei medesimi saranno preparate per cura delle amministrazioni rispettive.

Della tutela delle opere pie.

Art. 14.

Le opere pie indicate all'articolo 1 e 2 sono poste sotto la tutela della deputazione provinciale.

Quelle indicate all'articolo 3 sono soggette alla vigilanza governativa, per l'adempimento degli obblighi assunti, e per impedire ogni abuso della confidenza pubblica.

Art. 15.

Sono approvati dalla deputazione provinciale:

- 1° I regolamenti organici di amministrazione interna;
- 2° I conti consuntivi, salvo il disposto dall'articolo 20.

Quando una parte delle spese ordinarie del pio istituto è a carico della provincia, debbono essere approvati anche i bilanci presentati;

3° I contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni, salve, per ciò che riguarda beni stabili, le disposizioni ~~esse, come contro, n. 2~~;

4° Le deliberazioni che importano trasformazione o diminuzione di patrimonio, o che ~~impedano la gestione~~

Trovandosi in un comune diversi istituti che abbiano un medesimo scopo, le amministrazioni potranno unirsi, ma non però distinto il rispettivo patrimonio. Un apposito regolamento approvato dalla deputazione provinciale determinerà i loro rapporti e le norme di operare.

Art. 16.

Identico al qui contra.

Art. 17.

Identico al qui contra.

Art. 18.

Identico al qui contra.

Art. 19.

Dovrà la deputazione provinciale trasmettere in ogni anno al ministro dell'interno una relazione, da pubblicarsi per le stampe, sull'andamento generale delle opere pie poste sotto la sua tutela, corredata delle tabelle riepilogative dei conti consuntivi che dopo, ecc., come contro.

I ispettore

I prefetto

Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione delle opere pie.

~~Art. 24.~~

Sono approvati dal Re, previo parere del Consiglio di Stato.
1° I regolamenti organici e di amministrazione interna delle opere pie;

2° I bilanci e conti degli Istituti quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è posta a carico dello Stato.

~~Art. 25.~~

Il Re, previo parere del Consiglio di Stato, viste le decisioni della Deputazione provinciale sui bilanci delle opere pie, potrà cancellare o ridurre le spese che non fossero conformi all'interesse dell'opera, al fine che essa si proponesse, o che fossero eccessive.

~~Art. 26.~~

Il ministro dell'interno veglia al regolare andamento delle amministrazioni delle opere pie, ed ove occorra anche per mezzo di speciali delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le concernono.

~~Art. 27. 21.~~

Quando un'amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell'opera affidatale, e non compia le obbligazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti generali, o ricusi di provvedere nell'interesse dell'opera, potrà essere disciolta per decreto reale, sentita la Deputazione provinciale, e previo parere del Consiglio di Stato.

Collo stesso decreto sarà provveduto all'interinale amministrazione, e, quando ne sia il caso, alla ricostituzione della medesima, a termini dell'articolo 5.

~~Art. 28.~~

Gli intendenti potranno in ogni tempo far procedere alla verifica dello stato di cassa dei tesoriери e contabili delle opere pie.

Art. 29.

Quando venisse a mancare il fine di un'opera pie, o al suo fine più non corrispondessero gli statuti, l'amministrazione o la direzione dell'opera medesima, il fine potrà essere mutato e gli statuti, le norme e istituzioni e le decisioni riformate, in modo però

Art. 30.

Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione delle opere pie.

~~Art. 20. 19.~~

Sono approvati dal ministro dell'interno i bilanci e conti degli istituti quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è a carico dello Stato.

~~Soppresso.~~

~~Art. 21. 20.~~

Il ministro dell'interno invigila al regolare ~~andamento~~ *andamento* ~~ecc. come contro.~~

si x le vigile suca alle istituzioni, indicate all'art. 30 per le opere pie, e per impedire ogni abuso della confidenza pubblica.

~~Art. 22.~~

~~Quando un'amministrazione, ecc., come contro.~~

Col decreto di sospensione e di scioglimento sarà provveduto alla temporanea amministrazione, e quando ne sia il caso alla ricostituzione della medesima a termini dell'art. 5.

~~Art. 25. 22.~~

I prefetti e sotto-prefetti potranno ~~ecc., come contro.~~

~~Art. 26. 23.~~

~~Quando per volontà venisse a mancare il fine di un'opera pie, o a questo fine più non corrispondessero le norme di sua istituzione ed amministrazione, i suoi statuti organici potranno essere modificati, in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori e colle norme seguenti.~~

La domanda dovrà essere iniziata dai Consigli comunali o provinciali, secondo che l'istituzione riguarda gli abitanti del comune o della provincia.

Essa dovrà essere rimossa per due volte in annue sessioni e riunire i tre quarti dei voti dei consiglieri presenti, e la metà più uno dei componenti il Consiglio.

Durante questo termine il prefetto accoglierà tutti i vi-

*È per la riforma
È in via
È voto di*

I casi della Repubblica provinciale,
 Della erezione di nuove opere pie e delle
 congregazioni di carità.

~~Art. 29.~~

L'erezione in corpo morale di nuovi istituti di carità e beneficenza, aventi una speciale amministrazione, sarà fatta per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, ancorchè tale erezione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie.

Nel relativo decreto reale possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla presente legge i fondatori degli istituti medesimi che ne ritengano personalmente l'amministrazione.

~~Art. 30.~~

In ogni comune dello Stato in cui non esiste una congregazione di carità, vi sarà istituita colle norme infra espresse.

~~Art. 31. 29.~~

Le congregazioni di carità saranno composte di un presidente e di quattro membri nei comuni la cui popolazione non eccede i 10000 abitanti, e di otto membri, oltre il presidente, negli altri.

In aggiunta ai membri anzi fissati potrà per decreto reale essere ammesso a far parte di una congregazione di carità, qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il benefattore, o la persona da esso designata, per quanto riguarda la gestione di tale liberalità.

~~Art. 32.~~

Il presidente è nominato dal Re sulla proposta del ministro dell'interno, e sta in ufficio quattro anni.

Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno; e ad essi applicabile l'articolo 6; assumono l'ufficio appena eletti; si rinnovano per quarto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è determinata dall'anzianità.

~~Art. 33.~~

Le congregazioni di carità amministrano, in coere presente, tutti i beni devoluti genericamente ai po forza di legge, o quando dal benefattore non si sia nato l'uso, opera pia o pubblico stabilimento, in e abbia disposto, o qualora la persona incaricata di c minare non possa o non voglia accettare l'incarico.

corsi degli interessati. La domanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi, sarà portata al Consiglio di Stato.

Sul parere favorevole del Consiglio, il ministro dell'interno potrà sottoporre a decreto reale le opportune modificazioni.

Art. 25.

La costituzione di nuovi istituti ecc., il resto dell'art. ~~ecc., come contro.~~

I ospitali

Delle Congregazioni di carità.

Art. 26.

In ogni comune dello Stato vi sarà una congregazione di carità.

~~Art. 27.~~

~~Le congregazioni, ecc., come contro.~~

Per decisione del Prefetto potrà inoltre essere ammesso a far parte ecc., come contro.

Art. 28.

Il presidente è nominato dal Consiglio comunale, e sta in ufficio quattro anni.

Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno; è ad essi applicabile l'articolo 6; assumono ecc., come contro.

Art. 29.

Le congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a pro dei poveri in forza di legge; o

quando nell'atto di fondazione non venga determinata l'amministrazione, opera pia o pubblico stabilimento in cui favore l'uso disposto; o qualora la persona incaricata di ciò determinare, non possa, o non voglia accettare l'incarico.

Potrà però il Consiglio comunale, a beneficio de' cui abitanti è fatto il lascito, proporre anche in tali casi la istituzione di un'amministrazione speciale, seguendo le norme dell'articolo 4 e 20. 24.

I fin

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 34.

Le opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesse al Governo l'inventario di cui all'articolo 6 della presente, dovranno entro l'anno uniformarsi alla disposizione dell'articolo medesimo, e trasmettere al governatore le due copie prescritte dal successivo articolo 7.

Ciascuna di queste copie sarà accompagnata da una circostanziata relazione sull'origine e sull'oggetto della istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento

Espositi a norma dell'art. 29 e 30

*I o a loro istanza,
I rimangono,*

Art. 30.

Le opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesse al Prefetto l'inventario di cui all'articolo 9 della presente, dovranno entro un anno uniformarsi alla disposizione dell'articolo medesimo, trasmettendo ad un tempo una esatta relazione sull'origine e sull'oggetto della istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento ed alla sua amministrazione, come pure sull'attuale sua condizione.

Art. 31.

Nelle antiche provincie, nella Lombardia e nei Ducati rimarrà in vigore l'articolo 53 della legge 20 novembre 1839, per quanto non fosse ancora compiuto nella sua esecuzione.

Rimarranno ancora in vigore le disposizioni del decreto dittatoriale 27 novembre 1839 circa gli ospizi civili di Parma e Piacenza.

Art. 32.

Nelle provincie già pontificie, la dove le Opere pie furono per decreti dei governatori e commissari straordinari già riunite insieme sotto una sola amministrazione, questa sarà surrogata da amministrazioni speciali e dalle congregazioni comunali di carità.

Le nuove amministrazioni speciali saranno formate con decreto reale, sentita la deputazione provinciale, a norma dell'articolo 4. Fino a che non siasi a ciò provveduto, le amministrazioni di cui sopra continueranno nelle loro funzioni.

Potrà la deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali proporre ed ottenere, mediante decreto reale, che le Opere pie già riunite per analogia di scopo, o per ragioni economiche, s'organino in tutto o in parte sotto una sola amministrazione.

Art. 33.

Nelle provincie toscane le amministrazioni esistenti saranno

conservate a norma dell'articolo 4, e sarà provveduto pel rimanente alla formazione delle congregazioni di carità secondo gli articoli 27 e 29.

Sino a che non siano create le deputazioni provinciali permanenti, la tutela delle Opere pie rimarrà alla prefettura.

Art. 34.

Nelle provincie meridionali i Consigli degli ospizi sono disciolti, e s'attribuisce ad essi le deputazioni provinciali in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

Le Commissioni comunali di beneficenza, e saranno surrogate dalle Congregazioni di carità a norma degli articoli 27 e 29. Queste Commissioni saranno amministrare temporaneamente le Opere pie speciali che erano concentrate nelle mani delle Commissioni comunali di beneficenza, sino a che, a proposta delle deputazioni provinciali, siano con decreto reale provveduto alla costituzione delle amministrazioni speciali delle Opere pie.

Sino al 1° gennaio 1865 i razzii imposti alle Opere pie continueranno a percepirsi dalla deputazione provinciale ai soli oggetti seguenti: 1° pagamento degli ospitati addetti ai Consigli degli ospizi, i quali potranno essere obbligati a prestar l'opera loro alla deputazione provinciale; 2° pagamento delle pensioni di diritto per quanto manca sulle rendite iscritte in testa dei Consigli degli ospizi le quali passano alle deputazioni provinciali; 3° sussidi fissi agli stabilimenti d'interesse circondariale, provinciale e consorziale; 4° sussidi fissi ad individui, con facoltà alla deputazione provinciale di rivederne ed emendarne l'elenco.

I Consigli provinciali nella sessione del 1865 determineranno i modi coi quali provvedere agli oggetti sovraindicati. Le deliberazioni relative a tale materia dovranno ricevere speciale approvazione governativa.

Il razzio generale imposto alle Opere pie per il fondo a beneficio del moribondo di Avversa e dell'istituto di San Nicola alla Strada, passerà col 1° gennaio 1865 a carico del bilancio dello Stato, sino a che sia diversamente disposto.

Le amministrazioni o governi delle Opere pie, che fossero precedentemente dipendenti direttamente dal Ministro dell'Interno, dipenderanno dal prefetto della provincia dove l'opera pie ha sede, sentita la deputazione provinciale, e secondo le disposizioni in appresso della legge speciale per la costituzione definitiva delle Opere pie medesime.

Art. 36.

Non s'intenderanno in alcun caso richiamate in vita le amministrazioni speciali che esistevano nelle diverse provincie sotto i cessati Governi.

Art. 37.

Con regolamenti approvati dal Re saranno stabilite le norme da seguirsi per ciò che concerne l'esecuzione della presente legge, ferme intanto le discipline vigenti.

*I Annonio
I Annonio
I Annonio*

I 26. Il altro l'amministrazione loro propria a norma dell'art. 29, amministrano

I, edo sentiti i Consigli Comunali, o ad istanza loro,

Se non approvati dal Ministro dell'Interno i conti compatibili delle Opere pie compatibili si dar o più provvisori.

I stabilimento dipendono

I ciò che non è provveduto con l'altro a norma dell'art. 29.

Nelle provincie napoletane sono mantenute in vigore le disposizioni de' Decreti del 29. Ottobre 1860 e del 19. Febbraio 1861. Limitazione dell'impiego del loro nell'amministrazione delle Opere pie locali.

Art. 38.

La presente legge andrà in vigore in tutto il regno col 1° Ottobre 1862 e cesseranno contemporaneamente di aver vigore le disposizioni legislative anteriormente vigenti nelle varie provincie dello Stato sulle Opere pie.

3 gennaio 1862

Approvata nella Camera del 26. Maggio 1862.

Reale

Settembre 1861

Cassa di Risparmio

appartenente alla

Legazione della (Cassa)

etc.

Sig.ori

Dopo che la Commissione ebbe
presentato alla Camera la
sua relazione intorno alla gestione della Cassa della

Prof. Pleni di notte all'ora
avvicinata come l'art. 33.

del 20. novembre 1859.

che non avevano sofferto
intollerabile, e che ad esse alcune
operazioni ~~si erano~~

~~si erano~~ ~~avanzate~~ ~~in~~ ~~modo~~

l'insostenibile allegazione come
la indole e le altre operazioni.

La Commissione di Cassa pare che non possa interpretare
la legge in modo da far luogo ai deli.

La Commissione non sempre hanno
ben concetti. La Commissione

La Commissione
a tutti il debito

ha chiesto il pagamento - legge
di impiego, e viceversa
di nuovo la delimitazione
proprietà alle camere una
modificazione all' art. 33. della
legge 20. marzo 1889 in aggiunta.

modificazioni
alle altre proposte. Quindi
per venire a un accordo
di merito che non è
che un'ipotesi occorrente
per assicurare che tale
costante sia dovuta
in quelle circostanze
differenze transitorie
è applicabile
in quelle province, dove
più seguita nelle istituzioni
della legge 20. marzo 1889.

per quanto riguarda
la legge 20. marzo 1889
più seguita, ed il bisogno
della uscita del nuovo
legge alla fine di un
compendio, per quanto
della legge 20. marzo 1889
e per quanto riguarda
questi punti che sono
regole antiquate e obsolete,
e quindi per quelle
la legge.

La quale modificazione
non fa che ripetere ciò
che fu già stabilito nella
art. 4. ~~la legge~~
già sopra determinata
limiti delle
espressioni
limiti
alle opere
che sono
opere omni
terrene o per
voluti di talora, e per
esclusi in vigore, e per
anche applicati

art. 35.
limiti delle
espressioni
limiti
alle opere
che sono
opere omni
terrene o per
voluti di talora, e per
esclusi in vigore, e per
anche applicati

Leg. 20. nov. 1853
 art. 33.

Regol. sulla stampa

Regol. sulle Commissioni 2120
 art. 29.

Le Commissioni di Carità sono
 istituite dalla legge, e non dipendono
 direttamente dalle provincie;
 in forza della legge; e quando non
 esiste Commissione provinciale
 istituita dalla legge di fondazione
 • da questi regolamenti, in cui
 sono contenute le norme
 • finalmente viene dal prefetto
 o dal sindaco determinato il numero, l'ordine
 dei nomi, e l'ufficio stabilimento in cui
 sono stabilite, o quello loro
 opera indicata in cui determinano
 se sono o no organi direttori
 vicario.

art. 31.

Le Commissioni di Carità, costituite
 in forza della legge, dipendono
 dalla Prefettura, e sono composte
 da tre persone, di cui una è
 designata dal prefetto, e due
 dall'Amministrazione provinciale,
 secondo l'ordine di precedenza
 della legge, e sono nominate
 per tre anni.
 La legge, e l'Amministrazione
 provinciale, sono organi
 art. 4. - 29.

art. 35. 1853
 Regol. sulla stampa

La legge di quella giurisdizione
sotto propria legge, e questa legge
ha, e con tale legge, e
provinciale, e alle amministrazioni
speciali, e alle leggi di comune
solo si conta che è un governo
senza la legge di questa
e il governo di questa secondo
il più a un tempo, e questo quello
sotto.

N° 186. B.

Appendice alla sezione
Custodia, Pefilippo, Mancini,
Paterisimo, Simbalini, Bichi, Andreucci,
Culaflo, Trucina

Tratta del G. Aprile 1862.

Alliani, Speroni, Gigliucci,
Pauettoni, Venia, Covoni
Minghetti, Copriolo, Gallorosi

Minghetti Relatore



Sentito il Consiglio dei Ministri,
Abbiamo Decretato e Decretiamo:

Il Presidente dello stesso Consiglio, Nostro Ministro
Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, e incaricato di
rassognare al Parlamento e sostenere la discussione dell'unico
Progetto di Legge sulla promulgazione nelle Provincie Toscane
e Meridionali della Legge 20 novembre 1853 e del successi-
vo Nostro Decreto 18 agosto 1860 intorno alle Opere Pie.

Il predetto Nostro Ministro dell'Interno provvederà
per l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino, addì 22 dicembre 1861.